

COMUNE di DOLO
(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO
- ART. 3 – SOGGETTO PASSIVO
- ART. 4 – CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE
- ART. 5 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA
- ART. 6 – ESENZIONI
- ART. 7 – VERSAMENTO
- ART. 8 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
- ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97 e successivo art. 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998 n.360.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale in oggetto viene corrisposta al Comune di Dolo, ai sensi del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360.

Articolo 3

SOGGETTO PASSIVO

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Dolo, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 4

CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

- 1 L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 5

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

- 1 L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente i 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 142 lettera a), della Legge 296 del 27.12.2006
- 2 L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
- 3 La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio

2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 6

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale;

Articolo 7

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

Articolo 8

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Articolo 9

ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.